

Prot. n.

Vs/Rif.

*Gignod, li*

Spett.li Comuni di  
Polo Alta valle  
sedi

ca Sindaco  
Segretario Comunale  
Addetto al Front office  
Responsabile Ufficio tecnico

Spett.le Comunità montane  
GRAND COMBIN  
GRAND PARADIS  
MONT EMILIUS  
VALDIGNE MONT BLANC  
sedi

Spett.le ORGANISMO DI COORDINAMENTO  
Sportello Unico Enti locali  
c/o Consiglio Permanente degli EELL  
della Valle d'Aosta  
P.zza Narbonne, 16  
11100 Aosta

epc Dirigente del Servizio Associato dello  
"Sportello Unico degli EELL della Valle  
d'Aosta" per la Bassa Valle  
Via Baraing 1  
11026 Pont St Martin

Epc ARPA  
località Grande Charrière, n. 44.  
Saint-Christophe,  
Sezione agenti fisici

CA dr. G. Agnesod  
Ing. M. Cappio  
C. Tibone  
C. Tartin

**OGGETTO: procedure e modulistica in materia di tutela dall'inquinamento acustico relativamente alle attività produttive.**

---

***DIRETTIVA N. 7.***

Facendo seguito agli incontri informativi svoltisi nelle giornate dell'11 e 12 giugno 2008, nel corso dei quali sono stati illustrati, fra gli altri, il modello appositamente predisposto in ottemperanza alle disposizioni del quadro normativo in materia di tutela dall'inquinamento acustico (ACU-01), la presente viene inviata per fornire, anche in questo caso, indicazioni operative.

Va anzitutto ribadito come i disposti della normativa in questione ed in particolare della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico" e della deliberazione della Giunta regionale n. 3355 del 10 novembre 2006 "Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 comma 3, e 9, comma 3, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico" **abbiano, allo stato attuale del dettato normativo, effetti sulla generalità delle procedure inerenti le attività produttive.**

La deliberazione della Giunta regionale n. 3355/2006, indica, infatti, al punto 2.1 dell'allegato III come la relazione di impatto acustico, richiesta dall'art. 8<sup>1</sup> della l.r. 9/2006 e i cui contenuti sono nella stessa deliberazione precisati, debba essere predisposta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico, nei seguenti casi:

1. per la realizzazione, la realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) o il potenziamento, fra le altre, delle seguenti opere:
  - c) **discoteche;**
  - d) **circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;**
2. per il rilascio di:
  - a) **concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;**

---

<sup>1</sup> Art. 8 (Previsione in materia di impatto acustico)

1. Per impatto acustico, si intendono gli effetti sonori prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall'insediamento di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all'interno di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti.

(omissis)

- b) altri **provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione** degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto 1);
- c) **qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.**

Considerata quindi l'ampiezza dei casi interessati, ed in attesa che il quadro normativo interessato definisca più nel dettaglio le tipologie di attività produttive per le quali occorre predisporre la relazione di impatto acustico, si è provveduto, congiuntamente ai tecnici responsabili dell'ARPA, a definire **una modulistica di riferimento da utilizzarsi, a questo punto, nel caso di presentazione di istanze o di comunicazioni allo Sportello unico.**

Al contempo si sono ipotizzati alcuni casi di semplificazione della documentazione da presentarsi unitamente al modello.

In particolare nel modello ACU-01, di comune accordo con i tecnici dell'ARPA, si è previsto che l'interessato possa, **in alternativa alla presentazione della relazione impatto acustico**, redatta e asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale:

- a) dichiarare che nell'esercizio dell'attività non sono utilizzati macchinari o impianti rumorosi, **nei casi specificati nell'apposita nota esplicativa contenuta nel modello;**
- b) dichiarare che l'attività è **esentata dall'obbligo di autorizzazione** ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 9/2006, **in considerazione della natura occasionale o della durata limitata della stessa e del rispetto dei parametri contenuti nella apposita deliberazione comunale adottata in materia<sup>2</sup>;**
- c) dichiarare che nell'esercizio dell'attività non è prevista la presenza di sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, ovvero che l'attività non comporta aumento dei flussi di traffico in grado di aumentare la rumorosità indotta **producendo in allegato, ad asseverazione di tale circostanza, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato III della D.G.R. n. 3355/2006, di un tecnico competente in acustica ambientale**, il cui schema è allegato al modello ACU-01<sup>3</sup>.

**Il modello ACU-01 dovrà quindi essere sempre allegato al modello MPU ogni qualvolta venga richiesto/comunicato l'avvio o il subentro di un'attività.**

Per i casi di procedimento unico avente rilevanza in materia urbanistica ed edilizia la materia acustica è appositamente trattata nel modello ED-01 che prevede a seconda delle situazioni la presentazione della:

- a) relazione di previsione di impatto acustico (L.R. 9/2006, art. 8);

<sup>2</sup> Bozza di tale deliberazione è stata inviata dal CPEL a tutti i Comuni.

<sup>3</sup> Disponibile sul sito dello SUEL: <http://www.sportellounico.vda.it/modulistica/ediliziaeterritorio/>

- b) relazione di valutazione previsionale del clima acustico relativa all'area di previsto insediamento o di realizzazione dell'opera (L.R. 9/2006, art. 9);
- c) relazione attestante il possesso, da parte dell'edificio, dei requisiti acustici passivi (L.R. 9/2006, art. 10).

Nel contempo gli altri modelli in uso per le attività produttive già gestite dal SUEL, disponibili sul sito istituzionale, non conterranno più riferimenti alla problematica acustica, fatta salva l'eccezione sopra evidenziata per gli interventi aventi unicamente rilevanza in materia urbanistica ed edilizia.

Qualora al modello ACU-01 debba essere allegata la relazione di impatto acustico, la relazione stessa e la relativa documentazione tecnica a supporto **dovranno essere necessariamente presentate, anche in questo caso, oltre che in formato cartaceo, in formato elettronico**, onde consentire la loro immediata visione da parte dei tecnici dell'ARPA e parimenti alimentare la banca dati informatizzata.

Va inoltre considerato che l'art. 11 della l.r. 9/2006, al comma 1, prevede che lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, debba essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente.

Il modello ACU-01 dovrà essere presentato al SUEL, in allegato al modello MPU, **solamente nei casi di manifestazioni occasionali, legate all'esercizio di attività produttive gestite dallo Sportello in possesso delle altre autorizzazioni**; tali attività potranno a seconda dei casi o usufruire dell'esenzione totale di cui all'art. 11, comma 5, della l.r. 9/2006, in relazione ai criteri in tal senso adottati con apposita deliberazione comunale<sup>4</sup> o essere autorizzate previo espletamento della procedura di cui allo stesso articolo 11<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> *Deliberazione comunale recante "Criteri di esonero dall'obbligo di autorizzazione per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 29 marzo 2006 n. 9 "Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico" - Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo".*

1) Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione le seguenti manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo:

(omissis)

b. le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale, **a supporto dell'attività principale licenziata e/o autorizzata**, presso pubblici esercizi, compresi i dehors degli stessi, associazioni, circoli privati, attività commerciali e artigianali, ecc.;

(omissis)

<sup>5</sup> Art. 11 (*Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee*).

1. Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente.

2. Per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato deve presentare, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda al Comune, corredata di una relazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all'articolo 8, comma 3.

3. I Comuni, sentita l'ARPA, possono concedere l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente. Nell'autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione dell'impatto acustico sull'ambiente circostante.

4. In caso di mancato riscontro da parte del Comune entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione si intende assentita, fermo restando l'obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli dichiarati di emissione sonora e di adottare le misure di contenimento delle medesime indicate nella domanda.

**Per le manifestazioni occasionali legate ad attività produttive non gestite dallo Sportello o ad altre attività, gli uffici comunali di volta in volta interessati potranno, se lo riterranno opportuno, utilizzare i modelli predisposti dal SUEL e, in tal caso, qualora occorrente il parere dell'ARPA, inviare la documentazione all'ARPA stessa specificando che trattasi di procedura non gestita dallo Sportello.**

Allo stato attuale dunque le autorizzazioni legate alle manifestazioni temporanee (Pro Loco, associazione ed altri..), non rientrando nel novero delle attività produttive, dovranno essere trattate dal Comune, eventualmente fino ad accordi specifici, come nel caso della DIA sanitaria, tra Organismo di coordinamento, Comitati direttivi, Comuni ed ARPA.

Corre infine l'obbligo segnalare di far presente all'utenza la sussistenza di sanzioni, in particolare previste dall' art. 17<sup>6</sup> della l.r. 9/2006 e dall'art. 10<sup>7</sup> della legge

---

5. I Comuni possono esentare dall'obbligo di autorizzazione lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

<sup>6</sup> Art. 17  
(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di classificazione acustica di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 10.000.
2. Il mancato rispetto del termine per la presentazione del piano di risanamento acustico di cui all'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.
3. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 11, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.
4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 16.
5. Nei casi di superamento dei valori limite di emissione o dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale vigente, il responsabile della violazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 2, della l. 447/1995, deve porre in essere azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori. Nel caso di più violazioni della medesima specie commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è sospesa l'efficacia del provvedimento abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.

<sup>7</sup> 10. Sanzioni amministrative.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 (1).
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h) (2).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente (3).

447/1995, che potranno essere irrogate a seguito di controlli su esposti o di possibili campagne di misurazione da parte delle autorità competenti.

I dirigenti dello Sportello stanno comunque lavorando, congiuntamente ai tecnici ARPA e all'Organismo di coordinamento, al fine di definire, se possibile:

1. procedure semplificate per le attività produttive di minore rilevanza;
2. linee guide concernenti i requisiti acustici passivi degli edifici;
3. linee guida concernenti le autorizzazioni per i cantieri;
4. norme tipo connesse alla zonizzazione acustica.

Nella speranza di aver fornito sufficienti indicazioni e chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSOCIATO  
PER L'ALTA VALLE  
(arch. Fulvio Bovet)

---

(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 5, L. 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 11, L. 25 giugno 1999, n. 205.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 6, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(3) Comma così modificato dall'art. 60, L. 23 dicembre 1998, n. 448. In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 29 novembre 2000.